

RACCOMANDATA A.R.

COMUNE DI CARRARA
SETT. URBANISTICA

prot. gen. 46660 del
prot. urb. 22. del

OGGETTO: Accoglimento istanza di Condono Edilizio 1994,
registrato con il n° 592 del 1995.

IL SINDACO

Vista la domanda di concessione edilizia in sanatoria presentata il 01/03/95 prot. gen. 8531/1798 ai sensi dell'art.35 della Legge 47/85 come modificato dall'art.39 della legge 23 dicembre 1994 n°724, relative ai lavori di: COSTRUZIONE BALCONE E LOCALE USO SERVIZIO IGIENICO ubicati in MELARA VIA MELARA 29, dalla ditta BISELLI SERGIO. (C.F. BSLSRG48B22G961H), VIA MELARA 27.

COMUNICA

- che con nota prot. n° 6900 DEL 2/10/96 si è provveduto all'invio alla C.E. per l'accoglimento dell'istanza di CONCESSIONE EDILIZIA A SANATORIA relativa ai lavori di cui sopra.

L'interessato, al fine del ritiro della Concessione in Sanatoria, dovrà presentarsi agli Uffici del Settore Urbanistica del Comune, nei giorni di apertura al pubblico ovvero il LUNEDÌ e SABATO dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

- che entro e non oltre TRENTA giorni dalla data di notifica del presente atto, dovranno essere presentati i seguenti documenti:

a) conguaglio oblazione ////

b) n° 2 copie elaborati grafici in scala 1:100;

c) ricevuta dichiarazione Ufficio Tecnico Erariale di Massa Carrara;

d) scheda fotografica (dell'oggetto di richiesta della concessione edilizia in sanatoria e foto dell'intorno);

e) versati i contributi previsti dalla Legge 10/77, segnatamente, per il caso in esame

- Contributo Oneri di Urbanizzazioni 1^ £. ESENTE;

- Contributo Oneri di Urbanizzazioni 2^ £. ESENTE;

- Contributo Costo Costruzione £. ESENTE;

////

////, c/o Tesoreria Comunale - Cassa di Risparmio di Carrara, con acc.n° .

I diritti di segreteria di L. 30.000. da pagarsi al ritiro della concessione edilizia c/o Ufficio Economato del Comune di Carrara.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 3 della legge 28 febbraio 1985 n° 47 il mancato versamento comporta:

1) l'aumento del contributo del 20% qualora il versamento sia effettuato nei successivi 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica della presente;

2) L'aumento del contributo del 50% qualora superato il termine di cui al p.to 1), il ritardo si protragga non oltre successivi 60 (sessanta) giorni;

3) L'aumento del contributo del 100% quando, superato il termine di cui al punto 2), il ritardo si protragga non oltre i successivi 60 (sessanta) giorni.

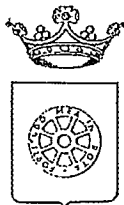
Le misure di cui ai punti precedenti non si cumulano e decorso inutilmente il termine di cui al p.to 3), il Comune provvederà alla riscossione coattiva del complessivo credito nei modi previsti dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1985 n° 47.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Toscana ovvero, in via alternativa, ricorso Straordinario al Capo dello Stato.

Carrara li 4 novembre 1996

L'Assessore all'Urbanistica

678



☐ Conio per atti
Urb.
☒ Conio per atti
Pratica in archivio
☐ Conio per atti
Urb.

COMUNE DI CARRARA

CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA (ART.31 LEGGE 47/85) CONDONO EDILIZIO (ART.39 LEGGE 724/94).

Concessione Edilizia in sanatoria n°107/cond.94
n. prog. 592/110 Pratica n°592/1995

IL SINDACO

Vista la domanda con riferimento di cui sopra, presentata da BISELLI SERGIO
residente a VIA MELARA 27 C.F: BSLSRG48B22G961H
con la quale viene richiesta la concessione edilizia in sanatoria, ai sensi dell'art.31 Legge 28 febbraio 1985, n°47 e
successive modificazioni ed integrazioni, per l'immobile sito in MELARA VIA MELARA 29 e catastalmente distinto
al fg.65, mapp. 22, opere consistenti in: COSTRUZIONE BALCONE E LOCALE USO SERVIZIO IGIENICO

Visto l'art.39 della Legge 23 dicembre 1994, n°724;
Vista la Legge 28 febbraio 1985, n°47;
Vista la legge regionale 7 maggio 1985, n°51;
Visti i riferimenti dell'Ufficio e la nota prot. n° 6900 DEL 2/10/96;
Visto il nulla-osta di cui alla Legge 29 giugno 1939, n°1497;

PRESO ATTO CHE:

- L'oblazione di cui all'art.34, è stata determinata in via definitiva in L. 208.080 e che tale somma è stata interamente corrisposta;
- Il contributo di concessione di cui all'art.37 della legge 28 febbraio 1985, n°47 ed agli artt.1, 2 e 3 della legge regionale 7 maggio 1985, n°51 è stato determinato come segue:

Contrib. sul costo di costruzione	£. ESENTE
Oneri di Urbanizzazione 1 ^a	£. ESENTE
Oneri di Urbanizzazione 2 ^a	£. ESENTE

Nel caso che sia stato provveduto al pagamento degli oneri, come scritto al punto "E" la restante somma dovrà essere versata in 10 rate semestrali.

La documentazione allegata alla concessione edilizia in sanatoria è composta da: elaborati grafici

RILASCIATA

La concessione edilizia in sanatoria, ai sensi e per gli effetti dell'art.31 della legge 28 febbraio 1985, n°47 e successive modifiche ed integrazioni, per le opere sopra citate.

Questo atto non pregiudica il diritto dei terzi e non indice sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi all'immobile.

In base all'art.35, 14° comma della legge 28 febbraio 1985, n°47, la richiesta e l'ottenimento del certificato di abitabilità e/o agibilità restano subordinati alla dimostrazione che le opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti e in materia di sicurezza statica e di prevenzione degli incendi e degli infortuni.

Carrara, li 4 novembre 1996

per il SINDACO

Il sottoscritto concessionario dichiara di aver preso possesso in data odierna dell'originale del provvedimento.

Carrara, li

30 GEN. 1997

IL CONCESSIONARIO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]